



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. Anna Maria Aventaggiato ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente quale oggetto " *OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA*", discussa e decisa all'udienza del 7.03.2011 e promossa da:

██████████, residente in ██████████ costituitosi di persona,

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco pro-tempore, con delega ai suoi Funzionari,

RESISTENTE

Sulle precisate conclusioni delle parti come in atti, all'udienza del 07.03.2011 la causa veniva decisa e data lettura del dispositivo in udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omesso ex art. 132 co 2. N. 4) c.p.c., per come novellato ex lege 69/2009.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente impugna i verbali di accertamento n° Z1021██████, n° Z1021██████, n° Z1021██████, n° Z1021██████, n° Z1021██████ e n° Z1021██████, relativi alla violazione di cui all'art. 7 co 9 e 14 del codice della strada e ne chiede l'annullamento per gli esplicitati motivi in fatto e diritto contenuti nell'atto introduttivo.

La domanda appare fondata perciò merita accoglimento, per quanto di ragione. Infatti nella specie non può sottacersi come l'accertamento sia sfornito di un elemento determinante.

Ci si riferisce alla carenza di documentazione fotografica che dovrebbe essere parte integrante dell'intero iter amministrativo sanzionatorio e che, siccome non allegata, non conferisce alcun apporto alla tesi, per c.d. colpevolista, della Polizia Municipale di Lecce.

Infatti il ricorrente ha posto in dubbio la validità dell'accertamento nel mentre l'Ente non ha allegato la relativa documentazione fotografica dalla quale si verifica sia l'auto che ha commesso la violazione mediante la lettura della targa, sia il luogo intercluso ad essa. Sicché è da ritenersi privo di dimostrazione l'assunto della P.A., né la presunzione di fede privilegiata attribuita ai propri atti possiede carattere tanto preminente e superiore da poter essere assimilata ad un dogma.

Per concludere i requisiti di legge non risultano sussistere nella fattispecie donde l'accoglimento del ricorso anche ai sensi dell'art. 23 L. 689/81 potendosi ritenere che, alla luce delle deduzioni sopraesposte, non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

REGIME FISCALE PROC.	
<input type="checkbox"/>	Non esente
<input type="checkbox"/>	Esente ex art. 46 L. 374/91
<input type="checkbox"/>	Esente ex art. 23 L. 689/81
REGIME FISCALE SENT.	
<input type="checkbox"/>	Non esente
<input type="checkbox"/>	Esente ex art. 46 L. 374/91
<input type="checkbox"/>	Esente ex art. 23 L. 689/81
N. 2061/11	Sent.
N. 677/11 R. Gen.	
N. <u>11675</u> R. Cron.	
N. _____ R. Rep.	
OGGETTO	
O.S.A.	

Il carattere assorbente dei motivi di ricorso appena trattato, rende ultroneo l'esame degli altri motivi che vengono compresi nel primo.

La domanda deve essere accolta nel mentre si reputano sussistere giuste ragioni per provvedere alla totale compensazione delle spese di lite perché il fatto che ha dato luogo alla contestazione annullata per motivi formali e/o di merito enunciati in motivazione, in ogni caso è da ritenersi virtualmente posto in essere dalla parte.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXXXXXXXX
contro il Comune di Lecce così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla i verbali di contravvenzione elevati dalla Polizia Municipale di Lecce, con ogni conseguenza di legge.

Spese compensate.

Così deciso in Lecce il 07.03.2011

Il Giudice di Pace

Avv. Anna Maria Aventaggiato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI _____

IL CANCELLIERE

PUBBLICATO

Oggi 13 APR 2011

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Dr. Antonio Marra)

